

Corte d'Appello Napoli Sezione 7 Civile

Sentenza 31 gennaio 2022 n.360

Data udienza 21 dicembre 2021

Mediazione obbligatoria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE SETTIMA

composta dai magistrati:

dott. Michele Magliulo Presidente

dott.ssa Lucia Minauro Consigliere

dott. Marco Marinaro Giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 4580/2013 R.G., di appello contro la sentenza n. 1440/2012 depositata dal Tribunale di Benevento - Sezione Civile - il 24 settembre 2012, che ha definito il giudizio rubricato al n. 3756/2005 R.G., tra

(...) S.r.l. (partita IVA (...)), in persona dell'A.U. Sig. (...), con sede a Baselice (BN) alla via (...), e (...) (C.F. (...)), in proprio, nato il (...) ed ivi residente alla via (...), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Le.Pa. (C.F. (...)) e dell'avv. Cl.Pa. (C.F. (...)), elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale Isola E/5, presso l'avv. Sa.Va. (Studio Legale (...)), fax n. (...), p.e.c.: (...); (...);

(appellanti)

e

la (...) (C.F. (...)), società cooperativa, con sede in S. Marco dei Cavoti (BN) alla piazza (...) n. 16, già (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Ro. (C.F. (...)) e dall'avv. An.Ro. (C.F. (...)), elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Marco dei Cavoti (BN) alla via (...)

(appellata)

(...) (C.F. (...)), nato il (...) a Baselice (BN) ed ivi residente alla via (...), rappresentato e difeso dall'avv. Er.Pa. (C.F. (...)), con domicilio eletto in Napoli alla via (...), presso lo studio dell'avv. Ma.Ba., fax n. (...), p.e.c.: (...).

(appellato-appellante incidentale)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio del 30 maggio 2005 la (...) s.c. a r.l. chiedeva al Tribunale di Benevento la concessione di una ingiunzione di pagamento nei confronti della (...) S.r.l., quale debitrice principale, nonché di (...) e (...) quali garanti, ritenendoli inadempienti rispetto ad un finanziamento di Euro 95.429,00 oltre

interessi, concesso in data 2 aprile 2003. Il Tribunale emetteva il D.I. n. 572/05 autorizzando la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c..

Gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione eccependo: la illegittimità ed illiceità della pretesa creditoria poiché viziata da anatocismo di carattere usurario, per aver cumulato agli interessi già compresi nelle rate non scadute, ulteriori interessi di mora al tasso del 9,50% con decorrenza 31/03/2005 al soddisfo, anziché detrarre dalle rate non scadute la quota interessi; la inesistenza/nullità del mutuo non essendovi stata alcuna erogazione di danaro, ma il semplice consolidamento di un debito riveniente da un'apertura di credito in c/c concessa il 03/02/1997; l'illegittima applicazione di interessi anatocistici trimestrali già sul c/c 10000304, oltre a commissioni di massimo scoperto.

Pertanto, gli opposenti chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca dell'opposto decreto, la rideterminazione del saldo dare/avere epurato di interessi anatocistici e c.m.s., con integrale esclusione degli interessi ex art. 1815 c.c. stante il carattere usurario di quelli promessi o applicati, condanna dell'opposta alla restituzione dell'indebito oggettivo, anche previa compensazione. Anche il garante (...) aderiva ai motivi di opposizione e chiedeva la revoca del titolo opposto

Si costituiva la banca opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo. All'esito dell'istruttoria e dell'attività peritale disposta dal tribunale, con la sentenza impugnata veniva rigettata l'opposizione ed al contempo veniva accolta la domanda della società opponente accertando il saldo reale del conto corrente 10000304 nell'importo di Euro 12.539,40 alla data del 18 marzo 2005 con la compensazione delle spese di lite tra le dette parti; i garanti opposenti venivano condannati invece al pagamento delle spese processuali in favore della banca opposta; le spese di C.T.U. venivano definitivamente poste a carico della banca opposta.

Con atto di appello del 30 ottobre 2013, la (...) S.r.l. e (...) proponevano gravame contro la sentenza di primo grado chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di nullità del mutuo, la inesistenza della fideiussione e di alcun valido vincolo di garanzia per (...) con la parziale compensazione dei reciproci crediti derivanti dall'accoglimento dell'appello.

Si costituiva la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza censurata; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli appellanti, chiedeva di accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento della minor somma risultante dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi convenzionali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.

Con comparsa del 30 gennaio 2014 si costituiva altresì (...) che proponeva appello incidentale; più precisamente, chiedeva l'accoglimento dell'appello principale con la dichiarazione di nullità del mutuo e la inesistenza della fideiussione e di alcun valido vincolo di garanzia dei suoi confronti.

All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2020, la Corte disponeva la mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 fissando l'udienza di rinvio per la data del 28 maggio 2020 (poi differita d'ufficio all'11 marzo 2021).

Con ordinanza depositata il 20 luglio 2022 (resa a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'11 marzo 2021), la Corte nel rimettere la causa sul ruolo rilevava questioni attinenti alla ritualità mediazione e invitava le parti a interloquire sul punto, con termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 22 ottobre 2020 (differita poi d'ufficio al 27 maggio 2021).

Con ordinanza depositata il 24 settembre 2021 (resa a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27 maggio 2021), la Corte nel rimettere la causa sul ruolo rilevava questioni attinenti alla ritualità mediazione e invitava le parti a interloquire sul punto, con termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 25 novembre 2021.

All'esito della trattazione scritta dell'udienza del 25 novembre 2021 la Corte si riservava la decisione.

Motivi della decisione

1. - La parte appellante affida la sua impugnazione ad alcuni motivi di impugnazione che mirano alla riforma integrale della sentenza di primo grado.

2. - In via preliminare, occorre esaminare la questione attinente alla procedibilità della domanda giudiziale in esito alla disposta mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010.

3. - Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2020 la Corte disponeva la mediazione fissando l'udienza di rinvio per la data del 22 ottobre 2020 (poi differita d'ufficio al 27 maggio 2021).

3.1. - Con ordinanza depositata il 24 settembre 2021 (resa a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27 maggio 2021), preso atto del verbale negativo di mediazione depositato dalla società appellante il 14 luglio 2021, la Corte - nel rimettere la causa sul ruolo - alla luce del principio espresso dalla S.C. con la sentenza n. 8473/2019 sulla partecipazione personale alla procedura di mediazione e alle modalità attraverso le quali conferire la rappresentanza, evidenziava questioni potenzialmente rilevanti circa la procedibilità della domanda e le sanzioni per la ingiustificata partecipazione all'incontro di mediazione; per cui invitava le parti a interloquire sul punto con termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 25 novembre 2021.

3.1.1. - Con le note depositate il 17 novembre 2021, la società (...) S.r.l. e (...) (parte appellante principale) hanno precisato che: "Parte appellante (opponente nel giudizio di I) ha tempestivamente attivato il procedimento di mediazione delegato dall'adito Collegio, ex art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 28/2010, con provvedimento del 23/1/2020 e partecipato, in data 14/7/2020, al primo incontro fissato avanti all'organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

La partecipazione dell'appellante è avvenuta ritualmente per il tramite del sottoscritto procuratore munito di apposita procura acquisita al fascicolo di mediazione n. 51/2020.

Il tentativo si è concluso con esito negativo, vista l'assenza della banca appellata e dell'appellante incidentale, come da Verbale depositato telematicamente in data 14/7/2020.

La questione sollevata dal Collegio trae origine dall'incertezza giurisprudenziale relativa alla questione della partecipazione delle parti, personalmente e/o per tramite di rappresentante, al procedimento di mediazione ed agli effetti dell'eventuale mancato avveramento della condizione.

Incertezza definitivamente superata con l'intervento della Suprema Corte a S.U. con la sentenza 18/9/2020, n. 19596.

L'appellante, in questa sede, ritiene opportuno evidenziare tre aspetti relativi alla questione in esame:

- L'anteriorità dell'introduzione del giudizio di opposizione a D.I. n. 572/05 rispetto al D. Lgs. n. 28/2010;
- La posteriorità dell'intervento risolutivo della Suprema Corte rispetto alla mediazione introdotta dall'appellante;
- Gli effetti della declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento del tentativo di mediazione nei giudizi di opposizione a D.I."

Nelle conclusioni, sia pur in via gradata, "i concludenti, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di improcedibilità dell'appello per mancato esperimento del tentativo di mediazione, chiedono che l'adito Collegio, in applicazione dell'insegnamento reso dalla S.C. a SS.UU. con sent. 19596/2020 ed in riforma della sentenza gravata, dichiarino la improcedibilità della opposizione a D.I. e la revoca del D.I. opposto.

In estremo subordine, considerata l'incertezza della giurisprudenza in punto di partecipazione personale o/ a mezzo procuratore della parte in mediazione, superata solo in un momento successivo alla introduzione della mediazione in esame, i concludenti chiedono termine per procedere ad un nuovo tentativo di mediazione".

3.1.2. - Con le note depositate il 14 ottobre 2021, (...) ha precisato che "solo a causa di una gravissima malattia (ad oggi è ancora allettato ed in fin di vita!), (...) non ha potuto partecipare alla mediazione né rilasciare apposita delega al sottoscritto difensore. Solo per questo non ha partecipato alla mediazione".

3.1.3. - Con le note depositate il 19 novembre 2021, la banca appellata, ha dedotto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione "è dipesa unicamente da un errore di valutazione e comunicazione con la cessionaria degli obblighi ed oneri a carico delle stesse, stante l'avvenuta cessione del credito già in data 19.12.2013, di cui ampiamente argomentato negli scritti difensivi. Difatti, l'invito dell'O.D.M. veniva trasmesso in buona fede dalla banca appellata - che al momento della ricezione dello stesso non era ancora costituita nel presente giudizio - alla società cessionaria nella erronea consapevolezza che avrebbero gestito direttamente la richiesta. Purtroppo questo non è avvenuto.

Tenendo conto, inoltre, dell'anteriorità del presente giudizio (iniziato con la notifica del DI. sin nell'anno 2005) alla normativa che ha introdotto la mediazione obbligatoria delegata: il D.lgs. n. 28/2010 dispone che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati", nonché in considerazione della mancata adesione anche dell'appellato/appellante incidentale, si chiede, per tutte queste ragioni di non procedere all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 8 comma 4bis D.lgs 282010, potendosi ritenere in questo caso giustificata l'assenza dell'appellata".

3.2. - Dall'esame del verbale del primo (ed unico) incontro di mediazione con esito negativo prodotto dalla parte appellante principale si rileva quanto segue:

- a) l'istanza di mediazione è stata depositata il 30 gennaio 2020 dalla (...) S.r.l. assistita dall'avv. (...);
- b) il primo (ed unico) incontro di mediazione si è svolto in presenza personale il 14 luglio 2020;

- c) il mediatore ha dato atto della "regolarità della notifica a mezzo pec alle parti invitate" della convocazione dell'incontro (ma non è dato evincersi a quali indirizzi p.e.c. ed in quale data);
- d) la (...) S.r.l. risulta "rapp.ta e difesa dall'avv. (...) - presente e riconosciuto ...", senza ulteriori indicazioni o precisazioni;
- e) tutte le altre parti ((...), (...), (...)) risultano assenti;
- f) il mediatore non ha certificato l'autografia delle sottoscrizioni apposte dall'unica persona presente (avv. (...)) ex art. 11, comma 4, D.lgs. 28/2010;
- g) il verbale non risulta depositato presso la segreteria dell'Organismo di mediazione (Ordine degli Avvocati di Benevento) ex art. 11, comma 5, D.lgs. 28/2010.

3.3. - Al riguardo, la Suprema Corte - in tema di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - ha avuto modo di indicare alcune soluzioni interpretative alle quali il Collegio intende aderire.

3.4. - In primo luogo, la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473; in termini, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068).

In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"; in particolare, all'art. 8 D.lgs. 28/2010 è stato previsto espressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.1. - Tuttavia, secondo la S.C., "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri" e "non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.2. - Sul punto la Cassazione chiarisce poi che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun

altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.3. - A ciò consegue che, "sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.4. - In conclusione, "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.5. - Si deve poi rilevare che nello stesso senso si è già espressa questa Corte, che con riferimento alla procura sostanziale ha ribadito che "la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ebbene tale condizione non può ritenersi soddisfatta dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione" (in una causa in materia di locazione in cui la Corte ha ritenuto inidonea una procura generale - di alcuni anni antecedenti l'insorgenza della lite - che consentiva la gestione ed anche la vendita di un immobile; App. Napoli, sent. 29 settembre 2020, n. 3227).

Appare chiaro dunque che non può mai ritenersi "la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale" (App. Napoli, sent. 3227/2020, cit.), considerato che "l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale", trattandosi di una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

3.5.6. - Nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione in quanto il legislatore delegante ha indicato tra i principi e criteri direttivi per il Governo delegato quello di "prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia" (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206).

3.6. - Occorre poi ricordare che le Sezioni Unite civili hanno chiarito che la parte onerata della presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto per la assorbente considerazione che essa è "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" che è quella sostanziale del ricorrente in monitorio (Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19596; in senso conforme, Cass. civ. Sez. III Ord., 08/01/2021, n. 159).

3.6.1. - Tuttavia, passando ad esaminare la norma che disciplina la mediazione demandata dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello" e, ad avviso del Collegio, in tale sede la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure per cui l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante (principale e incidentale).

Invero, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.

3.6.2. - Tale prospettiva è coerente con il profilo dell'appello delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (*novum iudicium*), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (*revisio prioris instantiae*). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/02/2013, n. 3033; Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797; Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2018, n. 21557).

3.6.3. - Sulla base dei citati principi, è stato precisato da questa Corte in una precedente occasione come debba gravare sullo stesso soggetto l'ulteriore (e in un certo senso implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado (App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189), sebbene la procedura di mediazione in appello non integri "una automatica condizione di procedibilità", ma una "facoltà del giudice di creare tale condizione" (Cass. civ. Sez. III, 30/10/2018, n. 27433; Cass. civ. Sez. III, 13/12/2019, n. 32797).

3.6.4. - Per cui deve ritenersi che con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell'improcedibilità attenga all'impugnazione (e, per ciò stesso sia all'appello principale sia a quello incidentale) e che ogni mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 non consenta alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

3.7. - Più recentemente la Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla natura del termine di avvio della mediazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

Nel caso sottoposto all'esame della S.C. il giudice aveva discrezionalmente disposto l'avvio delle parti in mediazione fissando l'udienza successiva ed assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione.

3.7.1. - Secondo quanto puntualmente osservato dalla S.C., al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, deve aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, seconda parte del primo periodo) e ancora "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2-bis).

3.7.2. - Per cui sicuramente deve ritenersi più coerente "con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione" (Cass. 40035/2021, cit.).

Verifica che "deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione"; per cui se all'udienza di rinvio "risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2-bis), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.7.3. - In questa prospettiva, "la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto soddisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale".

Peraltro, questa lettura interpretativa "risulta altresì conforme al principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2"" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.7.4. - Nel contesto delineato dalla S.C., ne consegue che "ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge".

Pertanto, "ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2-bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.8. - Nel caso in esame, come si è già rilevato, la mediazione è stata disposta all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2020 con la fissazione dell'udienza di rinvio al 22 ottobre 2020, la mediazione è stata avviata tempestivamente il 30 gennaio 2020 e il primo (ed unico) incontro si è svolto con esito negativo il 14 luglio 2020.

3.9. - Tuttavia, nonostante la mediazione sia stata tempestivamente avviata e completata entro l'udienza di rinvio, non può ritenersi che la stessa sia stata correttamente esperita.

3.9.1. - Più precisamente la mediazione è stata avviata (soltanto) dalla (...) S.r.l. e non (anche) da (...) (che non è stato nemmeno invitato a partecipare) e, tantomeno, da (...).

Ma la (...) S.r.l. ha avviato la mediazione e poi non ha partecipato alla mediazione con il suo legale rappresentante (che peraltro viene indicato nella persona proprio di (...)) in quanto la presenza dell'avvocato (...) (procuratore costituito nel giudizio di appello) non può essere ritenuta sufficiente poiché il delegato è risultato privo di una procura sostanziale ad hoc.

Sul punto le difese proposte dalla società appellante appaiono del tutto infondate e ciò che emerge chiaro dal verbale (non contraddetto dalle deduzioni contenute nelle note) è che ha partecipato il solo avvocato costituito in giudizio probabilmente confidando nei poteri contenuti nella procura alle liti. Ciò che è palese è che non vi è alcuna evidenza nel verbale di mediazione e tantomeno in sede processuale del rilascio di una procura che possa essere ritenuta idonea secondo le puntuali indicazioni della Cassazione.

Con specifico riguardo alle difese contenute nelle note del 17 novembre 2021, si deve ribadire che appare del tutto ininfluenza la sentenza n. 19596/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione posto che nel giudizio di appello l'onere grava sulla parte che impugna la sentenza di primo grado con le conseguenze sopra descritte. Inoltre, la disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010 - nella versione risultante dalla sostituzione operata dall'art. 84, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, applicabile a tutti processi pendenti alla data di entrata in vigore del 21 settembre 2013 - è sicuramente applicabile all'odierno processo introdotto con atto di appello datato 30 ottobre 2013 ed iscritto a ruolo l'11 novembre 2013.

3.9.2. - Invero, nella prospettiva indicata dalla S.C. (Cass. 8473/2019, cit.) emerge nella fattispecie la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione della (...) S.r.l. a mezzo del suo legale rappresentante o di altro soggetto dallo stesso delegato mediante il rilascio di una idonea procura ad negotia che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto del medesimo all'incontro di mediazione, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti, il cui documento risulti essere stato depositato agli atti dell'organismo entro la data indicata (14 luglio 2020), per cui non può ritenersi

ritualmente, validamente e legittimamente esperito il procedimento di mediazione, con il conseguente omesso avveramento della condizione di procedibilità con riguardo all'appello principale.

Peraltro, l'assenza in mediazione delle parti invitate, non può condurre a diverse soluzioni. Infatti, nel solco dell'insegnamento di legittimità deve ritenersi che - essendo stata accertata la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione e risultando altresì che il difensore per essa presente fosse ragionevolmente munito della sola procura alle liti conferita per il processo, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione - "la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione (concluso senza accordo) deve considerarsi non avverata" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068; nella fattispecie esaminata la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello - e deciso nel merito dichiarando l'improcedibilità della domanda - che aveva ritenuto che la mancata comparizione personale della parte onerata non comportasse di per sé l'improcedibilità dell'azione giudiziale se accompagnata anche dalla mancata comparizione dell'altra parte).

3.9.3. - D'altronde, l'altro appellante ((...)) non ha dato avvio alla procedura (e non è stato nemmeno invitata a parteciparvi) per cui subisce le medesime conseguenze della improcedibilità dell'appello principale.

3.9.4. - La parte appellante incidentale ((...)) - pur essendone egualmente onerata - non soltanto non ha avviato la mediazione, ma non ha nemmeno preso parte alla mediazione avviata dall'appellante principale. Nessuna indicazione nel verbale di mediazione e tantomeno alcuna evidenza processuale emerge circa le ragioni di tale condotta.

A tal fine, non possono valere le giustificazioni pur tardivamente addotte dal procuratore costituito nelle note depositate per la trattazione dell'udienza cartolare dalle quali si evince un grave stato di salute di (...). Invero, sua difesa ben avrebbe potuto (o, meglio, dovuto) allegare e comprovare tale situazione di oggettiva impossibilità con una certificazione medica da trasmettere tempestivamente all'organismo di mediazione (depositandola poi nel corso del processo) al fine di richiedere un differimento del primo incontro o alternativamente partecipando con idonea procura alla procedura (ovvero assistendo altro rappresentante all'uopo incaricato dalla parte). A tale condotta, quindi, consegue inevitabilmente la improcedibilità dell'appello incidentale.

3.9.5. - Peraltro, si è già precisato che, in ogni caso, non è possibile disporre alcuna sanatoria secondo quanto richiesto dalla società appellante proprio alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 (diversamente da quanto previsto dal comma 1-bis) una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

Per cui la improcedibilità maturata non può essere in alcun modo superata disponendo nuovamente la mediazione.

3.9.6. - Quanto alla posizione della banca appellata, occorre rilevare che la stessa risulta del tutto assente e silente all'incontro di mediazione del 14 luglio 2021 e sino alla redazione delle note sollecitate della Corte.

In quelle note la banca ha addotto motivazioni che non possono in alcun modo essere ritenute idonee a giustificare l'assenza in mediazione in quanto esprimono soltanto problematiche attinenti all'organizzazione interna e per ciò stesso assolutamente prive di rilevanza.

Per cui occorre condannare la banca al versamento ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 per l'ingiustificata mancata partecipazione alla procedura di mediazione disposta dalla Corte ("Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio").

Non può dunque ritenersi idonea anche la procura in base alla quale la parte appellata ha partecipato alla mediazione e le conseguenze della ingiustificata assenza alla quale deve essere equiparata la irrituale partecipazione consistono nella condanna alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010.

4. - Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto dalla (...) S.r.l. e da (...) deve essere dichiarato improcedibile, come deve essere dichiarato improcedibile l'appello incidentale formulato da (...); mentre la banca appellata deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

5. - Considerata la condotta tenuta da tutte le parti rispetto alla mediazione disposta dalla Corte, sussistono sufficienti ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

5.1. - Considerato che l'atto di appello è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013 come anche la proposizione dell'appello incidentale è successiva a tale data, la parte appellante principale e quella incidentale sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, applicabile (art. 1, comma 18) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data (secondo la pacifica interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione: cfr. Cass. 14515/2015, Cass. 13636/2015, Cass. 6280/2015).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla (...) S.r.l. e da (...) e sull'appello incidentale proposto da (...) avverso la sentenza n. 1440/2012 del Tribunale di Benevento nei confronti della (...) ed iscritto al numero R.G. 4580/2013, così decide:

- a) dichiara improcedibile l'appello principale proposto dalla (...) S.r.l. e (...);
- b) dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da (...);
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio;
- d) condanna la (...), società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010);

e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale (...), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

f) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale (...), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Così deciso in Napoli il 21 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2022.

Corte d'Appello Napoli Sezione 7 Civile

Sentenza 2 febbraio 2022 n.420

Data udienza 21 dicembre 2021

Mediazione obbligatoria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE SETTIMA

composta dai magistrati:

dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente

dott.ssa Assunta D'Amore Consigliere

dott. Marco Marinaro Giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 4704/2013 R.G., di appello contro la sentenza n. 438/2013 depositata dal Tribunale di Ariano Irpino il 16 agosto 2013 (notificata il 10 ottobre 2013), che ha definito il giudizio rubricato al n. 507/2011 R.G.,

tra

(...) (c.f. (...)), nata (...), residente in Roma alla via (...), elettivamente domiciliato in Avellino alla via (...) n. 102, presso lo studio dell'avv. Te.Ca. (c.f. (...)) dalla quale è rappresentata e difesa, fax n. (...), p.e.c.: (...);
(appellante)

e

(...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino alla piazza (...), codice fiscale e numero iscrizione presso il Reg. Imprese di Torino (...), iscritta dell'Albo delle Banche al n. 5361 e all'Albo dei Gruppi Bancari, che a seguito di fusione - con atto per notaio (...) di Milano del 26/3/2021 rep. 16080/8638 racc. - ha incorporato la (...) S.p.A., subentrando ai sensi dell'art. 2501 bis c.c. a titolo universale in tutti i rapporti anche processuali della società incorporata, la quale a sua volta con atto di fusione per notaio (...) del 2/2/2017 rep. 103242/35833 racc. aveva incorporato la (...) S.p.A., elettivamente domiciliata in Napoli alla via (...), presso lo studio dell'avv. An.Ca. (c.f. (...)) dalla quale è rappresentata e difesa, fax n. (...), p.e.c.: (...).

(appellata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 17/2011 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino veniva ingiunto a (...) di pagare alla (...) S.p.A. (ora, (...) S.p.A.) la complessiva somma di Euro 15.119,11 oltre interessi moratori e competenze legali, spese generali, IVA e CPA.

Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2011 la debitrice ingiunta proponeva opposizione chiedendo la declaratoria di inefficacia e comunque la revoca e/o l'annullamento, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, la nullità del decreto ingiuntivo e mancanza di prova del credito fatto valere.

Si costituiva la banca opposta contestando tutti i motivi di opposizione e chiedendo la provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo, che veniva concessa limitatamente alla somma non contestata di Euro 2.699,11.

A definizione del giudizio di opposizione veniva emessa la sentenza impugnata con la quale il tribunale, revocata l'ingiunzione di pagamento opposta, condannava (...) al versamento in favore della banca creditrice dell'importo di Euro 11.500,00 oltre interessi da computarsi dalla domanda monitoria. La parte soccombente veniva condannata anche al pagamento delle spese di lite.

Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2013, (...) proponeva appello al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione che l'appellante fosse tenuta al pagamento della minor somma di Euro 4.459,11 o di quella diversa, maggiore o minore risultante in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva la banca appellata con comparsa depositata il 10 giugno 2014 contestando le argomentazioni del gravame ed eccependo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28 novembre 2019 la Corte disponeva la mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 fissando l'udienza di rinvio per la data del 14 maggio 2020 (poi rinviata d'ufficio al 25 marzo 2021).

Con ordinanza depositata il 20 luglio 2020 (resa all'esito dello scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25 marzo 2021), la Corte nel rimettere la causa sul ruolo rilevava che non risultava esperita la mediazione e invitava le parti a interloquire sul punto con termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 30 settembre 2021.

All'esito della trattazione scritta dell'udienza del 30 settembre 2021 la Corte si riservava la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La parte appellante affida la sua impugnazione ad unico motivo di impugnazione che mira alla riforma parziale della sentenza di primo grado.

2. - In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione proposta dalla banca appellata volta ad ottenere una pronuncia in rito sull'impugnazione per violazione dell'art. 348-bis c.p.c..

In base alla norma sopra richiamata, "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta".

La Corte ha ritenuto di procedere alla trattazione dell'impugnazione proposta contro la sentenza ed in questa sede l'eccezione sollevata dall'appellata resta inevitabilmente assorbita.

3. - Sempre in via preliminare, occorre esaminare la questione attinente alla procedibilità della domanda giudiziale in esito alla disposta mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010.

3.1. - Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 28 novembre 2019 la Corte disponeva la mediazione fissando l'udienza di rinvio per la data del 14 maggio 2020 (poi rinviata d'ufficio al 25 marzo 2021).

Con ordinanza depositata il 20 luglio 2020 (resa all'esito dello scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25 marzo 2021) la Corte - nel rimettere la causa sul ruolo - rilevava che non risultava esperita la mediazione e invitava le parti a interloquire sul punto con termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 28 settembre 2021 (udienza poi slittata al giorno di udienza, giovedì 30 settembre 2020).

Nelle note depositate il 15 settembre 2021 la banca appellata confermava il mancato esperimento della mediazione e, nel prendere atto di quanto statuito dalla sentenza n. 19596/20 delle Sezioni Unite della S.C. (ritenendola potenzialmente applicabile al caso di specie), avviava la mediazione il 10 settembre 2021 con il primo incontro fissato per il giorno 11 ottobre 2021.

Con le note depositate il 24 settembre 2021 anche l'appellante confermava che la mediazione non era stata esperita affermando che l'onere doveva ritenersi posto "a carico di tutte le parti e non solo dell'opponente"; in ogni caso, chiedeva "un rinvio per completare il procedimento di mediazione attivato dall'appellato".

Con la comparsa conclusionale depositata il 25 ottobre 2021 la banca appellata depositava il verbale della mediazione dalla stessa avviata il 10 settembre 2021 e conclusasi con esito negativo al primo incontro dell'11 ottobre 2021. La difesa dell'appellante non depositava alcun atto conclusionale.

3.2. - Dall'esame del verbale del primo (ed unico) incontro di mediazione può rilevarsi quanto segue:

a) l'invito per il primo incontro di mediazione alla parte appellata è stato inviato con p.e.c. (e, quindi, presumibilmente al procuratore costituito) il 13 settembre 2021;

b) nessuno è comparso per la parte invitata (appellante) che nemmeno risulta abbia comunicato alcunché;

c) per la parte invitante (banca appellata) è indicata la presenza soltanto dell'avvocato (...) (procuratore costituito) senza l'indicazione del possesso di alcuna procura sostanziale ad hoc; nella parte introduttiva del verbale si legge soltanto che la banca è "assistita" dall'avv. (...) (facendo evidentemente - sia pur indirettamente riferimento alla procura alle liti conferita per la rappresentanza processuale).

3.3. - Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge quale circostanza pacifica che la mediazione disposta dalla Corte ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 per l'udienza di rinvio del 14 maggio 2020 è stata avviata su istanza della banca appellata soltanto il 10 settembre 2021 per il primo incontro del 11 ottobre 2021. Più precisamente, la mediazione è stata svolta soltanto dopo che la Corte - con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rinvio suindicata - aveva già rilevato ex officio il mancato esperimento della condizione di procedibilità invitando le parti ad interloquire sul punto. La procedura veniva conclusa soltanto successivamente e con esito negativo (e, quindi, anche dopo l'udienza del 30 settembre 2021).

3.4. - Al riguardo la Suprema Corte - in tema di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - ha avuto modo di indicare alcune soluzioni interpretative alle quali il Collegio intende aderire.

3.5. - In primo luogo, le Sezioni Unite civili hanno chiarito che la parte onerata della presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto per la assorbente considerazione che essa è "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" che è quella sostanziale del ricorrente in monitorio (Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19596; in senso conforme, Cass. civ. Sez. III Ord., 08/01/2021, n. 159).

3.5.1. - Tuttavia, in sede di giudizio di appello la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure e l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante.

Invero, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.

3.5.2. - Tale prospettiva è coerente con il profilo dell'appello delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (*novum iudicium*), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (*revisio prioris instantiae*). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/02/2013, n. 3033; Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797; Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2018, n. 21557).

3.5.3. - Sulla base dei citati principi, è stato precisato da questa Corte in una precedente occasione come debba gravare sullo stesso soggetto l'ulteriore (e in un certo senso implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado (App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189), sebbene la procedura di mediazione in appello non integri "una automatica condizione di procedibilità", ma una "facoltà del giudice di creare tale condizione" (Cass. civ. Sez. III, 30/10/2018, n. 27433; Cass. civ. Sez. III, 13/12/2019, n. 32797).

3.5.4. - Per cui deve ritenersi che con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell'improcedibilità attenga all'impugnazione e che ogni mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 non consenta alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

Ciò significa che nel caso di specie ad essere gravato dell'onere di esperire la mediazione era la parte appellante e non certamente la banca appellata. Quest'ultima - che poi si è fatta parte diligente sia pur tardivamente - avrebbe potuto immediatamente avviare la procedura in tal modo giovando alla posizione della parte appellante (onerata) qualora questa avesse poi partecipato alla mediazione.

3.6. - Più recentemente, la Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla natura del termine di avvio della mediazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

Nel caso sottoposto all'esame della S.C. il giudice aveva discrezionalmente disposto l'avvio delle parti in mediazione fissando l'udienza successiva ed assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione.

3.6.1. - Secondo quanto puntualmente osservato dalla S.C., al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, deve aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, seconda parte del primo periodo) e ancora "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2-bis).

3.6.2. - Per cui sicuramente deve ritenersi più coerente "con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione" (Cass. 40035/2021, cit.). D'altronde, anche il legislatore delegante ha recentemente avviato il percorso della riforma giustizia civile anche per "riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione" (art. 1, comma 4, lett. e, L. 26 novembre 2021, n. 2021).

Verifica che "deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione"; per cui se all'udienza di rinvio "risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2-bis), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.6.3. - In questa prospettiva, "la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto soddisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale".

Pertanto, questa lettura interpretativa "risulta altresì conforme al principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2"" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.6.4. - Nel contesto delineato dalla S.C., ne consegue che "ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte,

che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge".

Pertanto, "ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2-bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.7. - Nel caso di specie, come si è già rilevato, la mediazione è stata disposta all'esito dell'udienza del 28 novembre 2019 con la fissazione dell'udienza di rinvio al 14 maggio 2020 (ben oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, D.lgs. 28/2010) e la mediazione è stata avviata il 10 settembre 2021 e conclusa l'11 ottobre 2021 quando la causa era stata già trattenuta in decisione.

3.7.1. - Per cui appare del tutto influente la sospensione straordinaria dei termini disposta nella fase dell'emergenza sanitaria dall'art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, secondo cui "Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti" (comma sostituito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, che ha sostituito l'originario comma 20 con gli attuali commi da 20 a 20-ter, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70).

3.7.2. - Invero, entro la data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 nella versione originaria) le parti ben avrebbero potuto svolgere e concludere la procedura di mediazione se l'avessero avviata tempestivamente (entro il termine di quindici giorni dalla data dell'ordinanza) o, comunque, avrebbero potuto svolgerla in via telematica (in base all'art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020) anche nel periodo del c.d. lockdown completandola entro l'udienza di rinvio del 14 maggio 2020.

In ogni caso, pur computando il periodo di sospensione straordinaria (dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) la mediazione è stata avviata e svolta tardivamente anche rispetto alla successiva udienza del 25 marzo 2021 ed ancora dell'ultima udienza tenutasi il 30 settembre 2021 (essendo trascorsi ben 22 mesi dall'ordinanza con la quale era stata disposta la mediazione).

3.8. - Tuttavia, anche qualora si volesse ritenere che la mediazione sia stata avviata e svolta tempestivamente, l'esame del verbale relativo al primo incontro svoltosi l'11 ottobre 2021 non consentirebbe di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità.

3.8.1. - Come si è già rilevato, la procedura di mediazione è stata avviata il 10 settembre 2021 dalla banca appellata mentre invece la parte appellante non ha aderito e tantomeno ha partecipato all'incontro svoltosi l'11 ottobre 2021. Infatti, si legge nel verbale dell'incontro di mediazione che "nessuno è comparso per la parte invitata, la quale nulla ha comunicato in ordine alla sua presenza al presente incontro".

3.8.2. - Appare chiaro che qualora la parte onerata (appellante) avesse voluto esperire la condizione di procedibilità avrebbe dovuto (almeno) partecipare alla procedura avviata dall'appellata che si era fatta parte diligente (in via prudenziale). La sua totale assenza rende palese e indiscutibile la sua inattività rispetto all'onere posto a suo carico al fine dell'esperimento della condizione di procedibilità.

3.8.3. - Ma ciò che appare in ogni caso dirimente - anche a voler valutare la procedura di mediazione che si è conclusa dopo che la causa era stata assegnata in decisione - è il rilievo formale che attiene alla verifica del verbale dell'incontro di mediazione prodotto dall'appellata il 25 ottobre 2021.

A tal riguardo, occorre ricordare che il processo verbale di mediazione deve essere redatto dal mediatore designato anche quando la procedura si conclude senza l'accordo e deve essere sottoscritto "dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere" e poi "depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono" (art. 11, co. 4 e 5, D.lgs. 28/2010).

Nella fattispecie in esame, da quanto è possibile evincere dalla lettura del verbale prodotto agli atti del processo, la mediazione si è svolta in presenza personale dovendosi quindi applicare la disciplina generale sopra richiamata (e non la disciplina speciale prevista per gli incontri svolti in modalità telematica di cui all'art. 83, co. 20-bis, D.L. 18/2020).

Ebbene il documento in oggetto risulta apparentemente sottoscritto soltanto dal procuratore costituito della parte istante (banca appellante) mentre è del tutto privo della sottoscrizione del mediatore e conseguentemente della certificazione dell'autografia della firma della parte oltre che del deposito presso la segreteria dell'organismo.

Tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto dalla banca appellante che, per ciò stesso, non ha fornito la prova dell'avvenuto svolgimento della mediazione. Svolgimento che - considerata l'assenza della parte appellante - comunque non avrebbe consentito di ritenere esperita la condizione di procedibilità dell'appello.

4. - Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto da (...) deve essere dichiarato improcedibile.

5. - La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014); liquidazione che deve tenere conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con esclusione della fase di "istruttoria/trattazione" per il grado d'appello, valore compreso nello scaglione da Euro 1.101 a Euro 5.200).

6.1. - Considerato che l'atto di appello è stato notificato l'8 novembre 2013, la parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, applicabile (art. 1, comma 18) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data (secondo la pacifica interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione: cfr. Cass. 14515/2015, Cass. 13636/2015, Cass. 6280/2015).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) avverso la sentenza n. 438/2013 del Tribunale di Ariano Irpino nei confronti della (...) S.p.A. (ora, (...) S.p.A.), notificato l'8 novembre 2013, ed iscritto al numero R.G. 4704/2013, così decide:

- a) dichiara improcedibile l'appello;
- b) condanna (...) al pagamento delle spese del presente giudizio di appello in favore della (...) S.p.A. (ora, (...) S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Euro 1.150,00 (di cui Euro 1.000,00 per compenso ed Euro 150,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante (...), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Così deciso in Napoli il 21 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022.

Corte d'Appello Napoli Sezione 7 Civile

Sentenza 2 febbraio 2022 n.421

Data udienza 21 dicembre 2021

Mediazione obbligatoria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE SETTIMA

composta dai magistrati:

dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente

dott.ssa Assunta D'Amore Consigliere

dott. Marco Marinaro Giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 5070/2013 R.G., in seguito alla cassazione della sentenza n. 2637/2010 della Corte d'Appello di Napoli con ordinanza della Cassazione, Sesta Sezione Civile - 1, depositata il 25 ottobre 2012, n. 18238;

tra

la (...) S.r.l. (c.f. (...); p. IVA (...)) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla piazza (...) Libertà, rappresentata e difesa dall'avv. Ri.Gr. (c.f. (...); p.e.c. (...)) e dall'avv. An.Te. (c.f. (...); p.e.c. (...)), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via (...);

(appellante)

e

l'(...) S.p.A. (p. IVA (...)), in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Napoli alla via (...), rappresentata e difesa dal prof. avv. Bi.Gr. (c.f. (...)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via (...), fax n. (...), p.e.c. (...)

(appellata)

precisato le conclusioni e avevano chiesto di rimettersi la causa in decisione, il Collegio si riservava.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 2002, la (...) S.r.l., conveniva in giudizio l'Azienda Napoletana di Mobilità, affinché il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: "accertare, sulla base della documentazione esibita, la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede da parte dell'Azienda Napoletana di Mobilità in danno della (...) S.r.l.; condannare l'(...) a rifondere alla (...) S.r.l. la somma di Euro 218.977,73 oltre interessi dal 06.09.2000 ovvero la maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8166/2005 pubblicata in data 22 luglio 2005 respingeva la domanda attorea non ritenendola fondata.

Con atto notificato il 21 novembre 2005, la (...) S.r.l. proponeva appello contro la sentenza sopra riportata chiedendone la riforma con condanna della (...) S.p.A. a rifondere alla (...) S.r.l. la somma di Euro 218.977,73, oltre interessi dal 6 settembre 2000.

Si costituiva l'appellata (...) S.p.A. resistendo all'appello e chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per invalidità della citazione e/o della notifica di essa e, comunque, provvedere al suo rigetto in quanto del tutto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile - con la sentenza n. 2637 del 18 giugno 2010 dichiarava inammissibile l'appello.

Con ricorso ex art. 360 c.p.c., la (...) S.r.l. ricorreva in Cassazione al fine di ottenere l'annullamento della sentenza di secondo grado nella parte in cui statuisce l'inammissibilità del gravame.

Con ordinanza n. 18238 del 28 settembre 2012, depositata il 25 ottobre 2012, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del suindicato ricorso iscritto al n. 5207/11 R.G., cassava la sentenza impugnata n. 2637/2010 emessa dalla Corte di Appello e rinviava anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

La (...) S.r.l. - con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 21 novembre 2013 - proseguiva il giudizio al fine di sentire riformata la sentenza del Tribunale di Napoli - Terza Sezione Civile - n. 8166 del 16 luglio 2005, depositata il 22 luglio 2005, nella causa civile iscritta al n. 25397/12 del R.G., e ne chiedeva il totale annullamento in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 18238/12 pubblicata in data 25 ottobre 2012.

Con comparsa depositata il 6 marzo 2014, si costituiva la (...) S.p.A. appellata impugnando e contestando la domanda, chiedendo fosse dichiarata la sua inammissibilità e, comunque, il suo rigetto.

All'esito dell'udienza del 14 novembre 2019, la Corte disponeva la mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 fissando l'udienza di rinvio per la data del 28 maggio 2020 (poi differita d'ufficio all'11 marzo 2021).

Con ordinanza depositata il 20 luglio 2021 (resa a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'11 marzo 2021), la Corte nel rimettere la causa sul ruolo rilevava questioni attinenti alla ritualità mediazione e invitava le parti a interloquire sul punto, con termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 28 settembre 2021 (poi slittata al giorno di udienza, giovedì 30 settembre 2021).

All'esito della trattazione scritta dell'udienza del 30 settembre 2021 la Corte si riservava la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La parte appellante affida la sua impugnazione ad alcuni motivi di impugnazione che mirano alla riforma integrale della sentenza di primo grado.

2. - In via preliminare, occorre esaminare le due eccezioni proposte dalla difesa della società appellata volte ad ottenere una pronuncia in rito sull'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. oltre che dell'art. 348-bis c.p.c..

2.1. - In base all'art. 348-bis c.p.c. "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta".

La Corte ha ritenuto di procedere alla trattazione dell'impugnazione proposta contro la sentenza ed in questa sede l'eccezione sollevata

dall'appellata resta inevitabilmente assorbita.

2.2. - Quanto alla eccepita mancanza di specificità dei motivi, la stessa non è destinata a miglior esito.

Sulla questione interpretativa della norma richiamata la S.C. ha espresso il principio in base al quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-dotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della per-manente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

La Corte ritiene pertanto che l'atto di appello in esame assolvà a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e già vigente alla data di notifica dello stesso (la riforma attuata con il D.L. n. 83/2012 si applica infatti agli appelli proposti successivamente alla data dell'11 settembre 2012). Infatti, l'appello appare senza dubbio ammissibile contenendo sia il profilo volitivo (indicazione delle parti che si intendono impugnare), sia quello argomentativo (con indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto), ma anche il profilo censorio (vi è l'indicazione del perché assume sia stata violata la legge) ed infine del profilo di causalità (con la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite).

La censura proposta dalla parte appellata circa l'inammissibilità dell'atto di gravame ex art. 342 c.p.c. è dunque infondata e deve essere disattesa.

3. - Sempre in via preliminare, occorre esaminare la questione attinente alla procedibilità della domanda giudiziale in esito alla disposta mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010.

3.1. - Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 14 novembre 2019 la Corte disponeva la mediazione fissando l'udienza di rinvio per la data del 28 maggio 2020 (poi differita d'ufficio all'11 marzo 2021).

Con ordinanza depositata il 20 luglio 2020 (resa a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'11 marzo 2021), preso atto del verbale negativo di mediazione depositato dalla società appellante il 9 febbraio

2021, la Corte - nel rimettere la causa sul ruolo - alla luce del principio espresso dalla S.C. con la sentenza n. 8473/2019 sulla partecipazione personale alla procedura di mediazione e alle modalità attraverso le quali conferire la rappresentanza, evidenziava questioni potenzialmente rilevanti circa la procedibilità della domanda e le sanzioni per la ingiustificata partecipazione all'incontro di mediazione; per cui invitava le parti a interloquire sul punto con termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 28 settembre 2021 (poi slittata al giorno di udienza, giovedì 30 settembre 2021).

3.1.1. - Con le note depositate il 23 settembre 2021, la parte appellante deduceva: "Evidentemente l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli non è stato sufficientemente preciso nello specificare la presenza delle parti personalmente. Per tale motivo, nella denegata ipotesi in cui L'Ecc.ma Corte d'Appello non dovesse ritenere correttamente svolta la procedura di mediazione, non certo a causa della scrivente difesa, chiede che venga disposta nuovamente l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010".

3.1.2. - Con le note depositate il 24 settembre 2021, la parte appellata eccepiva come il rilievo sollevato dalla Corte "si potrebbe tradurre in un vizio di procedibilità del presente appello, atteso che, come risulta dal verbale del primo ed unico incontro della mediazione, l'avv. Terracciano - che ha partecipato allo stesso nell'interesse della appellante, qualificandosi mero delegato dell'avv. (...) (il quale, tra l'altro, nemmeno era munito di procura speciale sostanziale rilasciata dalla (...)) - era privo di poteri di rappresentanza sostanziale della parte appellante".

Richiamata poi la motivazione della sentenza della Cassazione (n. 8473/2019) precisava: "con la conseguenza che, nel caso di specie, la condizione di procedibilità relativa alla comparizione personale dell'istante anche mediante delega a terzi in virtù di procura di natura sostanziale, non è stata soddisfatta dall'Appellante con la conseguente improcedibilità del gravame". Concludeva quindi chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

3.1.3. - Nella comparsa conclusionale del 26 ottobre 2021, l'appellante ribadiva quanto esposto nelle note e reiterava la richiesta di disporre eventualmente una nuova mediazione.

3.1.4. - Nella comparsa conclusionale del 27 ottobre 2021, l'appellata ribadiva quanto eccepito e richiesto nelle note ivi inclusa la improcedibilità dell'appello.

3.1.5. - Infine, nelle repliche del 22 novembre 2021 l'appellante rimarcava che "è probabilmente proprio quanto verbalizzato che ha creato un'errata interpretazione di quanto accaduto". Ed inoltre: "Spiace però all'odierna difesa che, parte appellata, che presente alla mediazione, nulla aveva impugnato, proprio perché la mediazione si era svolta correttamente, solo ora addirittura arriva a sostenere che l'Avv. (...) era privo di delega! Al contrario, seppur scarna la verbalizzazione, l'Organismo di Mediazione ha dato atto sia della presenza dell'Avv. (...) per delega dell'Avv. (...), che la presenza delle parti così come previsto e richiesto dalla normativa vigente". Proseguiva sostenendo: "Non può certo imputarsi infatti alla (...) una sommaria verbalizzazione da parte dell'Organismo di Mediazione, che ha dato adito a dubbi circa la sua regolarità. È proprio per tale motivo, che l'odierna difesa insiste anche in questa sede, nella denegata ipotesi in cui L'Ecc.ma Corte d'Appello non dovesse ritenere correttamente svolta la procedura di mediazione, non certo a

causa della scrivente difesa, nel chiedere che venga disposta nuovamente l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010".

3.2. - Dall'esame della documentazione prodotta dalla società appellante (in quanto la parte appellata nulla ha depositato in ordine alla procedura di mediazione) si rileva quanto segue:

- a) l'istanza di mediazione è stata trasmessa all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli a mezzo p.e.c. il 28 novembre 2019 dall'avv. (...);
- b) il modulo dell'istanza di mediazione allegato alla p.e.c. risulta apparentemente sottoscritto da (...) (presumibilmente nella qualità legale rappresentante della (...) S.p.A.) in quanto la firma risulta illeggibile;
- c) nel corpo del modulo dell'istanza di mediazione l'avv. (...) viene nominato per l'assistenza legale della società appellante;
- d) sempre all'interno del modulo risulta compilata anche la parte relativa al "mandato con rappresentanza" che viene conferito da (...) all'avv. (...) "a rappresentarlo nella trattazione della mediazione instauranda, rato sin d'ora il suo operato";
- e) nel verbale del primo incontro di mediazione svoltosi il 27 novembre 2020 (e, quindi, a distanza di oltre un anno dalla presentazione dell'istanza) per la parte istante (società appellante) risulta presente "per delega dell'avv. (...) del Foro di Roma, l'avv. (...)";
- f) sempre nel verbale di mediazione, con riguardo alla parte invitata (società appellata) risulta che l'adesione è pervenuta il 16 novembre 2020, con successivo invio a mezzo p.e.c. nel giorno dell'incontro da parte dell'avv. (...) di "procura speciale" rilasciata da (...) nella qualità di legale rappresentante della (...) S.p.A. all'avv. (...) che ha partecipato al detto incontro.

3.3. - Al riguardo, la Suprema Corte - in tema di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - ha avuto modo di indicare alcune soluzioni interpretative alle quali il Collegio intende aderire.

3.4. - In primo luogo, la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473; in termini, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068).

In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"; in particolare, all'art. 8 D.lgs. 28/2010 è stato previsto espressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di

procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.1. - Tuttavia, secondo la S.C., "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri" e "non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.2. - Sul punto la Cassazione chiarisce poi che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.3. - A ciò consegue che, "sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.4. - In conclusione, "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (Cass. 8473/2019, cit.).

3.5.5. - Si deve poi rilevare che nello stesso senso si è già espressa questa Corte, che con riferimento alla procura sostanziale ha ribadito che "la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ebbene tale condizione non può ritenersi soddisfatta dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione" (in una causa in materia di locazione in cui la Corte ha ritenuto inidonea una procura generale - di alcuni anni antecedenti l'insorgenza della lite - che consentiva la gestione ed anche la vendita di un immobile; App. Napoli, Sez. civ. II, sent. 29 settembre 2020, n. 3227).

Appare chiaro dunque che non può mai ritenersi "la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale" (App. Napoli, sent. 3227/2020, cit.), considerato che "l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale", trattandosi di una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

3.5.6. - Nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione in quanto il legislatore delegante ha indicato tra i principi e criteri direttivi per il Governo delegato quello di "prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia" (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206).

3.6. - Passando ad esaminare la norma che disciplina la mediazione demandata dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello" e, ad avviso del Collegio, in tale sede la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure per cui l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante.

Invero, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.

3.6.1. - Tale prospettiva è coerente con il profilo dell'appello delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (*novum iudicium*), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (*revisio prioris instantiae*). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/02/2013, n. 3033; Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797; Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2018, n. 21557).

3.6.2. - Sulla base dei citati principi, è stato precisato da questa Corte in una precedente occasione come debba gravare sullo stesso soggetto l'ulteriore (e in un certo senso implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado (App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189), sebbene la procedura di mediazione in appello non integri "una automatica condizione di procedibilità", ma una "facoltà del giudice di creare tale condizione" (Cass. civ. Sez. III, 30/10/2018, n. 27433; Cass. civ. Sez. III, 13/12/2019, n. 32797).

3.6.3. - Per cui deve ritenersi che con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell'improcedibilità attenga all'impugnazione e che ogni mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 non consenta alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

3.7. - Più recentemente la Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla natura del termine di avvio della mediazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

Nel caso sottoposto all'esame della S.C. il giudice aveva discrezionalmente disposto l'avvio delle parti in mediazione fissando l'udienza successiva ed assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione.

3.7.1. - Secondo quanto puntualmente osservato dalla S.C., al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, deve aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, seconda parte del primo periodo) e ancora "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2-bis).

3.7.2. - Per cui sicuramente deve ritenersi più coerente "con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione" (Cass. 40035/2021, cit.).

Verifica che "deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione"; per cui se all'udienza di rinvio "risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2-bis), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.7.3. - In questa prospettiva, "la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto soddisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale".

Peraltro, questa lettura interpretativa "risulta altresì conforme al principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2"" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.7.4. - Nel contesto delineato dalla S.C., ne consegue che "ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che

il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge".

Pertanto, "ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2-bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria *ope iudicis* è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione" (Cass. 40035/2021, cit.).

3.8. - Nel caso in esame, come si è già rilevato, la mediazione è stata disposta all'esito dell'udienza del 14 novembre 2019 con la fissazione dell'udienza di rinvio al 28 maggio 2020 (ben oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, D.lgs. 28/2010) e la mediazione è stata avviata tempestivamente 28 novembre 2019 anche se il primo (ed unico) incontro si è svolto con esito negativo soltanto il 27 novembre 2020.

3.8.1. - Per cui appare del tutto influente la sospensione straordinaria dei termini disposta nella fase dell'emergenza sanitaria dall'art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, secondo cui "Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti" (comma sostituito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, che ha sostituito l'originario comma 20 con gli attuali commi da 20 a 20-ter, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70).

3.8.2. - Invero, entro la data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 nella versione originaria) le parti ben avrebbero potuto svolgere e concludere la procedura di mediazione tenuto conto che avrebbero potuta svolgerla in via telematica (in base all'art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020) anche nel periodo del c.d. lockdown completandola entro l'udienza di rinvio del 28 maggio 2020.

In ogni caso, pur computando il periodo di sospensione straordinaria (dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) la mediazione è stata avviata e svolta tardivamente (essendo trascorsi ben 12 mesi dall'ordinanza con la quale era stata disposta la mediazione).

3.9. - Tuttavia, anche qualora si volesse ritenere che la mediazione sia stata avviata e svolta tempestivamente con riguardo all'udienza di rinvio dell'11 marzo 2021 e non ritenendo di dover gravare le parti dei ritardi dell'organismo di mediazione che nel caso di specie ha lasciato inutilmente trascorrere molti mesi prima di convocare il primo incontro tra le parti, l'esame del verbale relativo al detto incontro svoltosi il 27 novembre 2020 non consente di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità.

3.9.1. - Come si è già precisato, al primo incontro di mediazione - lo si vince dal verbale che ha concluso la procedura con esito negativo - per l'istante (...) S.r.l. (gravata dell'onere di esperire la mediazione) risulta presente (soltanto) l'avv. (...) (che ha sottoscritto il verbale) privo di una idonea procura che gli potesse consentire di rappresentare il legale rappresentante della società appellante sostituendosi allo stesso.

3.9.2. - Nella prospettiva indicata dalla S.C. (Cass. 8473/2019, cit.) infatti emerge nella fattispecie la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione della (...) S.r.l. a mezzo del suo legale rappresentante o di altro soggetto dallo stesso delegato mediante il rilascio di una idonea procura ad negotia che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto del medesimo all'incontro di mediazione, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti, il cui documento risulti essere stato depositato agli atti dell'organismo entro la data indicata (27 novembre 2020); per cui non può ritenersi ritualmente, validamente e legittimamente esperito il procedimento di mediazione, con il conseguente omesso avveramento della condizione di procedibilità.

3.9.3. - Peraltro, si è già precisato che, in ogni caso, non è possibile disporre alcuna sanatoria secondo quanto richiesto dalla società appellante proprio alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 (diversamente da quanto previsto dal comma 1-bis) una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

Per cui la improcedibilità maturata non può essere in alcun modo superata disponendo nuovamente la mediazione.

3.9.4. - Quanto alla posizione della società appellata, occorre rilevare che la stessa risulta presente mediante un rappresentante munito di "procura speciale" all'incontro di mediazione del 27 novembre 2020.

Infatti, come si legge nel verbale redatto dal mediatore, risulta presente per l'(...) S.p.A. l'avv. (...) munita di "procura speciale" rilasciata dal legale rappresentante (...) (nato ad Avellino il 13.01.1971) trasmessa a mezzo p.e.c. dal procuratore costituito all'organismo di mediazione prima del detto incontro.

Orbene, il verbale appare alquanto scarno poiché dallo stesso non è possibile evincere il contenuto della procura apparendo del tutto irrilevante - come già sopra precisato - la mancata contestazione da parte dell'appellante (sia in sede mediativa sia nel corso del processo).

Inoltre, la società appellante - anche in esito all'ordinanza del 20 luglio 2021 - non ha ritenuto di chiarire i contenuti della procura e tantomeno ha prodotto copia della stessa (per come acquisita dall'organismo di mediazione) per consentire le necessarie valutazioni circa la rituale presenza all'incontro di mediazione secondo l'orientamento di legittimità più volte richiamato.

Non può dunque ritenersi idonea anche la procura in base alla quale la parte appellata ha partecipato alla mediazione e le conseguenze della

ingiustificata assenza alla quale deve essere equiparata la irrituale partecipazione consistono nella condanna alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010.

4. - Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto dalla (...) S.r.l. deve essere dichiarato improcedibile, mentre la (...) (...) S.p.A. deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

5. - Considerata la condotta tenuta da entrambe le parti rispetto alla mediazione disposta dalla Corte, sussistono sufficienti ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla (...) S.r.l. avverso la sentenza n. 8166/2005 del Tribunale di Napoli nei confronti della (...) (...) S.p.A. ed iscritto al numero R.G. 5070/2013, così decide:

a) dichiara improcedibile l'appello;

b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio;

c) condanna la (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010).

Così deciso in Napoli il 21 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022.